



_____ **COMUNE DI ALA** _____

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
PER L'ATTIVITÀ DEL VIGILE DEL FUOCO DI COMPLEMENTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 di data 14 settembre 2023
Entrato in vigore in data 14 settembre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Flavia Brunelli

LA PRESIDENTE
Gigliola Cristoforetti

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DEL VIGILE DEL FUOCO DI COMPLEMENTO

1. Il Vigile del fuoco di complemento viene equipaggiato con il capo tecnico, così come definito nel capitolato tecnico.
2. Al Vigile di complemento non è consentita l'attività che preveda l'utilizzo di DPI EN 469, sistemianticaduta, antitaglio, DPI APVR, DPI NBCR, DPI nautici.
3. Il Vigile di complemento può svolgere le seguenti attività in base all'esito della visita medica:
 - a) guida di automezzi consentiti dalla patente di servizio posseduta purché non in emergenza (*)
 - b) attività con VV.F. allievi, dopo adeguata formazione
 - c) attività logistica e di supporto (**)
 - d) attività di formazione

(*) sono consentiti: rifornimenti carburante, manutenzione automezzi, revisioni periodiche, attività di trasporto del personale o materiali/attrezzature

(**) supporto alle comunicazioni radio, vettovagliamento, attività di casermaggio, controllo attrezzatura, manutenzione attrezzatura e mezzi del Corpo.

Nota:

- proposto dal Gruppo di lavoro Statuti e Comitato di presidenza del 24 aprile 2023
- ottenuto il parere favorevole del Consiglio in data 2 maggio 2023
- ottenuto il parere favorevole dell'Assemblea provinciale in data 1 giugno 2023